

**M.M. no. 52 concernente la revisione totale del regolamento dell'Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno del 22 aprile 1996 / 21 dicembre 1998**

Locarno, 6 novembre 2006

Al Consiglio Comunale

**Locarno**

SOMMARIO

1.	Premessa .....	2
2.	Il Piano assicurativo attuale.....	2
3.	La perizia tecnica giugno 2003 .....	3
4.	Lo studio evolutivo del dicembre 2003 .....	3
5.	La costituzione del gruppo di lavoro.....	3
6.	La revisione generale della LPP .....	4
7.	La perizia tecnica maggio 2005 .....	4
8.	L'evoluzione del grado di copertura .....	5
9.	Lo studio evolutivo luglio 2005 .....	5
10.	Il nuovo mandato al gruppo di lavoro .....	6
11.	Primato dei contributi o primato delle prestazioni? Vantaggi e svantaggi dei due piani assicurativi .....	7
12.	Il nuovo regolamento dell'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune di Locarno .....	8
A)	La descrizione del piano.....	8
B)	Il nuovo regolamento: commenti ai vari capitoli .....	9
a)	Prefazione .....	9
b)	Affiliazione all'IPCL .....	9
c)	Definizioni.....	9
d)	Introiti dell'IPCL.....	9
e)	Prestazioni dell'IPCL .....	10
f)	Amministrazione dell'IPCL.....	13
	Patrimonio dell'IPCL.....	13
g)	Liquidazione parziale, scioglimento, fusione .....	14
h)	Disposizioni transitorie e finali .....	14
i)	Entrata in vigore .....	14
13.	Conseguenze finanziarie e rapporti con il piano finanziario .....	14
14.	Conclusioni .....	17

Signori Presidente e Consiglieri Comunali,

## 1. Premessa

La previdenza professionale dei dipendenti del comune di Locarno trae origine dalla fondazione di un istituto autonomo di diritto pubblico, fondato nel lontano 12 gennaio 1923. Nel corso della sua esistenza lo statuto dapprima e il regolamento dell'istituto in seguito, è stato oggetto di numerose modifiche derivanti dall'introduzione di tutta una serie di normative, regole e condizioni stabilite dal diritto federale. A tale riguardo ricordiamo l'incisiva modifica derivante dall'introduzione di una previdenza professionale obbligatoria con l'entrata in vigore della corrispondente legge federale, dalle disposizioni per la garanzia del libero passaggio integrale e da quelle che vogliono promuovere l'accesso alla proprietà privata.

Ricordiamo poi la significativa modifica adottata nel 1996 la quale ha introdotto un nuovo piano assicurativo esteso su una durata di 40 anni, e altre disposizioni aventi carattere finanziario volte al mantenimento di un equilibrio tra prestazioni e contributi.

Rammentiamo pure che le modifiche del regolamento devono essere sottoposte all'accettazione da parte del Consiglio comunale e da parte dell'Assemblea degli assicurati con una maggioranza qualificata dei due terzi. Le modifiche sono inoltre sottoposte all'approvazione dell'autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni e LPP.

Con il presente messaggio, la cui approvazione dovrebbe contribuire al conseguimento di un significativo risanamento finanziario della previdenza professionale dei dipendenti comunali, si vuole riassumere in sintesi il lungo e approfondito lavoro svolto dalla commissione amministratrice (in seguito CA), e di un gruppo di lavoro appositamente costituito composto in forma paritetica tra rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti.

I lavori di esame si sono conclusi con una decisione coraggiosa e fondamentale che **propone il passaggio da un piano assicurativo basato sul primato delle prestazioni**, (ancora attualmente il più diffuso fra le casse pensioni autonome di diritto pubblico e nelle grosse società), **a un piano assicurativo basato sul primato dei contributi** (largamente preminente nelle casse pensioni autonome delle piccole e medie imprese).

L'oggetto del presente messaggio non concerne quindi unicamente modifiche di singoli articoli, ancorché importanti, ma un nuovo progetto di regolamentazione che poco ha in comune con l'attuale regolamento. Per una questione di chiarezza rinunciamo pertanto a proporvi confronti particolari e dettagliati tra la regolamentazione attualmente in vigore e il nuovo regolamento che vi sottoponiamo per l'approvazione.

## 2. Il Piano assicurativo attuale

Come già ricordato nella premessa, il piano assicurativo attuale è basato sul primato delle prestazioni, sistema che verrà dettagliatamente illustrato al punto 11.

Possiamo dire che questo piano prevede delle prestazioni previdenziali calcolate in base all'ammontare dei contributi del datore di lavoro e dei dipendenti e **su un'ipotesi di rendimento dei capitali del 4,5% annuo**. L'involuzione negativa della borsa negli anni dal 2000 al 2003 ha determinato un consistente calo del rendimento dei capitali. Tale situazione ha avuto una valenza generale, e quindi ha influenzato tutti gli istituti del secondo pilastro. Sono inoltre ben note le decisioni del Consiglio federale che ha ridotto

il tasso minimo LPP dal 4% all'attuale 2,5%. A questo proposito vi segnaliamo che il tasso medio di rendimento dei capitali conseguito dalla nostra cassa pensione durante gli anni dal 2001 al 2002 si è aggirato attorno al 2% all'anno. In questo periodo la ridotta redditività del capitale rispetto al tasso tecnico del 4,5% ha comportato una perdita valutata attorno al milione e seicentomila franchi all'anno. Da qui ne è sorta l'impellente necessità di rivedere le nostre prestazioni. La CA ha pertanto deciso, già a inizio 2003, di richiedere una perizia tecnica al perito della cassa.

### **3. La perizia tecnica giugno 2003**

Il perito della cassa, vale a dire la Hewitt Associates SA, di Neuchâtel (in precedenza Prasa SA), conformemente al mandato che le è stato conferito, ha rassegnato fine giugno 2003 la perizia tecnica sulla situazione finanziaria al 1 gennaio 2003. Dalla stessa si evince tra l'altro una riduzione del grado di copertura che passa dal 94,2% a fine 2000 all'89,9% a fine 2002. La situazione finanziaria della cassa e il grado di copertura, pur non essendo allarmanti, sono comunque apparsi preoccupanti anche in considerazione del fatto che difficilmente, a corto termine, avremmo potuto beneficiare di una redditività dei capitali pari a quella del tasso tecnico del 4,5%. Nelle sue conclusioni la perizia rilevava che dopo tre anni consecutivi di evoluzione negativa della borsa, la situazione finanziaria dell'Istituto previdenziale non evolveva secondo le previsioni. Pertanto i periti suggerivano alla CA "di iniziare delle riflessioni per definire nuovamente un obiettivo finanziario riguardo all'istituto (ipotesi di grado di copertura desiderato), e di studiare le eventuali misure necessarie". La CA decise quindi di chiedere uno studio evolutivo alla Hewitt Associates SA che indicasse provvedimenti atti a conseguire il raggiungimento del grado di copertura del 100% entro un periodo di 15 anni. Annotiamo di transenna che obiettivi di rivalutazione del grado di copertura sono realistici unicamente se prefissati a medio/lungo termine.

### **4. Lo studio evolutivo del dicembre 2003**

Le conclusioni dello studio evolutivo indicavano che, considerato il regolamento in vigore, un grado di copertura del 100% poteva essere raggiunto solo alla condizione di ottenere un rendimento medio dei capitali del 5% annuo, fatto questo praticamente impossibile da raggiungere nella situazione borsistica del momento.

Il perito consigliava pertanto di adottare provvedimenti sottoforma di aumenti dei contributi sia da parte del datore di lavoro sia dei dipendenti, unitamente ad altre forme di risparmio quali, ad esempio, l'adozione di un salario assicurato medio degli ultimi cinque anni o l'inasprimento delle condizioni per ottenere il pensionamento anticipato. La CA, convinta della necessità di procedere a un risanamento finanziario della cassa, decise di costituire un gruppo di lavoro paritetico per lo studio dei provvedimenti e delle misure da adottare.

### **5. La costituzione del gruppo di lavoro**

A seguito del rinnovo dei poteri comunali, cosa che ha comportato anche una nuova composizione della commissione amministrativa (CA), la costituzione del gruppo di lavoro ha avuto luogo unicamente in data 6 agosto 2004. In considerazione del fatto che gli adattamenti comportavano l'adozione di misure importanti e gravose dal profilo dei costi, sia per il datore di lavoro sia per i dipendenti, la CA decise di procedere alla

formazione di un gruppo di lavoro che prevedeva sin dall'inizio la presenza di tutte le parti interessate.

Il gruppo di lavoro venne composto da otto membri e così suddiviso:

- quattro membri nominati dalla CA di cui due rappresentanti dei dipendenti e due del datore di lavoro;
- due membri nominati dal Municipio;
- due membri nominati dalla Commissione del personale.

Il gruppo di lavoro era inoltre affiancato dal giurista comunale per la consulenza specifica.

Al gruppo di lavoro venne conferito il compito di elaborare un regolamento basato sul primariato delle prestazioni, come attualmente, che consentisse il mantenimento del grado di copertura ai livelli attuali (90%) e che prevedesse una **simmetria dei sacrifici fra i dipendenti e datore di lavoro**, sacrifici che, nella globalità delle modifiche regolamentari, dovevano compensarsi.

Il gruppo di lavoro consegna alla CA il progetto di regolamento in data 22 novembre 2005 con l'entrata in vigore prevista per il 1 gennaio 2006.

## **6. La revisione generale della LPP**

Durante l'estate 2004 il perito segnala che la modifica della LPP, votata dalle Camere Federali, avrebbe in ogni caso comportato la necessità di dover adattare le nostre norme regolamentari alle nuove disposizioni. Con la presentazione di questo messaggio e del nuovo regolamento, tutte le nuove disposizioni imposte dalla modifica della legislazione federale sono state recepite e inserite nel testo che vi è ora sottoposto.

Vale comunque la pena di rammentare che gli istituti di previdenza, sulla base delle norme transitorie della LPP, hanno un termine fino al 31 dicembre 2007 per procedere all'adattamento dei loro regolamenti ivi comprese le disposizioni concernenti la liquidazione parziale che devono essere obbligatoriamente previste nella regolamentazione del singolo istituto.

## **7. La perizia tecnica maggio 2005**

Il Municipio, preoccupato per la situazione e le condizioni finanziarie del Comune, in modo particolare per gli aggravii ventilati per il conseguimento del risanamento della cassa pensione, desiderava poter disporre di dati aggiornati, ragione per cui nel corso del mese di dicembre 2004, chiede alla CA di fare allestire una nuova perizia tecnica aggiornata alla fine 2004.

La stessa venne consegnata alla fine del mese di maggio 2005. Le risultanze di questa perizia tecnica indicavano un'ulteriore diminuzione del grado di copertura che si situava all'86%. In considerazione dell'evoluzione finanziaria gli esperti consigliavano alla CA di prendere misure urgenti che consentissero di ridurre lo scoperto tecnico. E' stata in questa occasione che il perito, **ha indicato quale migliore soluzione per l'ottenimento dell'obiettivo, l'abbandono del piano assicurativo basato sul primato delle prestazioni e l'introduzione di un piano basato sul primato dei contributi** che offre una più grande flessibilità per risanare la situazione finanziaria.

Sulla base di questa nuova prospettiva la CA ha di conseguenza deciso di dare un nuovo mandato al perito della cassa per procedere a uno studio comparativo prendendo in considerazione il piano di previdenza attuale e un nuovo piano di previdenza basato sul

primato dei contributi e questo per poter procedere a una comparazione approfondita tra i due sistemi, di cui diremo ai punti successivi.

## **8. L'evoluzione del grado di copertura**

Rammentiamo che la situazione finanziaria di un istituto di previdenza di diritto pubblico si valuta essenzialmente secondo il livello e l'evoluzione presunta del grado di copertura. Il grado di copertura è un indice che confronta il patrimonio effettivo e gli obblighi di assicurazione e che consente di verificare se le prestazioni offerte agli assicurati sono integralmente coperte dal patrimonio della cassa.

Per gli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico, l'autorità di vigilanza può autorizzare la deroga al principio del bilancio in cassa chiusa, e quindi consentire un grado di copertura inferiore al 100% (art. 69 cpv. 2 LPP e art. 45 OPP2).

Negli ultimi tempi l'autorità federale è tendenzialmente orientata a richiedere anche per gli istituti di diritto pubblico l'obbligatorietà della copertura integrale al 100%. In tale ottica il Consiglio nazionale ha approvato un'iniziativa parlamentare che chiede la soppressione della possibilità offerta alle casse pensioni di diritto pubblico di derogare al principio della copertura del 100%. La decisione del Consiglio nazionale costituisce un'approvazione di principio. La competente commissione dovrà affrontare il problema e presentare al plenum un progetto concreto, che tuttavia non è ancora stato presentato.

L'evoluzione del grado di copertura del nostro Istituto si presenta nel seguente modo:

- 1991: 95,2%;
- 1994: 91,6%;
- 1997: 94,9%;
- 2000: 94,2%;
- 2002: 89,9%;
- 2004: 86,0%.

Alla luce di questa evoluzione sono opportune alcune riflessioni. Se da una parte la percentuale dell'86%, raffrontata con quella di altre casse pubbliche, può ancora essere considerata soddisfacente dall'altra parte ciò che preoccupa maggiormente è la tendenza costante al peggioramento che, perdipiù, risulta aggravata dai seguenti fattori:

- cattivo rapporto demografico, vale a dire un aumento del numero dei pensionati maggiore rispetto al totale degli assicurati in attività;
- stagnazione rispettivamente diminuzione del personale alle dipendenze del Comune.

In prospettiva l'obiettivo è quindi quello di conseguire un risanamento finanziario che consenta dapprima di arrestare la diminuzione del grado di copertura e in seguito, a medio-lungo termine, raggiungere la copertura integrale dei costi.

## **9. Lo studio evolutivo luglio 2005**

Come detto precedentemente la CA aveva rassegnato il mandato alla Hewitt Associates SA di verificare l'evoluzione considerando quali ipotesi di lavoro tassi differenziati di rendimento.

I risultati dello studio di evoluzione appaiono, secondo il piano di assicurazione attualmente in vigore (primariato delle prestazioni), particolarmente allarmanti. Il rapporto demografico scenderebbe dal 2,1 (31 dicembre 2004), al 1,4 (31 dicembre 2019), derivante dal considerevole aumento del numero dei pensionati che dovrebbe

passare, nel periodo in esame, da 164 a 254 e dall'introduzione del blocco del personale.

Per quanto attiene al grado di copertura l'evoluzione prevista risulta essere la seguente:

variante rendimento capitali	grado di copertura presunto			
	31.12.2004	31.12.2009	31.12.2014	31.12.2019
4.00%	86.0%	83.8%	80.8%	77.3%
3.50%	86.0%	81.5%	76.1%	69.9%
3.00%	86.0%	79.4%	71.7%	63.1%

I dati della tabella dimostrano che il piano assicurativo attuale non è più praticabile a medio termine a meno di poter contare su tassi di rendimento molto più elevati, cosa che non appare realista al momento attuale.

Dal profilo finanziario la perizia indica che il deficit tecnico aumenterebbe da 11 Mio/Fr a 21,7 Mio/Fr (fine 2019) e questo prendendo in considerazione un tasso relativamente elevato di rendimento del 4%.

Dal momento che un rialzo massiccio dei contributi oppure un' importante diminuzione delle prestazioni non appaiono praticabili, il perito **giunge alla conclusione che il cambiamento di piano assicurativo costituisce la sola soluzione che possa permettere alla cassa di risanare la situazione finanziaria a medio termine.**

#### **10. Il nuovo mandato al gruppo di lavoro**

Nella seduta del 2 dicembre 2005 la CA, ha ritenuto opportuno dare un nuovo mandato al gruppo di lavoro per l'allestimento di un progetto di regolamento basato sul primariato dei contributi.

L'ipotesi di lavoro, nel cambiamento di piano assicurativo, avrebbe dovuto comunque perseguire:

- il mantenimento per quanto possibile delle prestazioni attuali;
- la conferma dell'equilibrio attuale nella distribuzione dei contributi fra datore di lavoro e dipendente con una simmetria di sacrifici,
- prevedere un ammontare dei contributi di risanamento entro limiti contenuti.

Al termine dei lavori la CA avrebbe così potuto comparare i due sistemi assicurativi e scegliere quello che meglio si sarebbe adattato alla situazione della cassa.

Il gruppo di lavoro, in data 2 maggio 2006, presenta la nuova proposta di regolamento, **indicando nel contempo alla CA la sua preferenza per il regolamento basato sul primariato dei contributi alla condizione che la struttura finanziaria non venga modificata in modo sostanziale.**

## **11. Primato dei contributi o primato delle prestazioni? Vantaggi e svantaggi dei due piani assicurativi**

I due sistemi, fondamentalmente, si equivalgono a parità di rendimento dei capitali e uguale andamento dell'inflazione, ritenuto che per entrambi valgono i principi della capitalizzazione. I contributi incassati durante il periodo assicurativo, maggiorati dagli interessi maturati, vengono ridistribuiti sottoforma di rendite pensionistiche. La differenza risiede nel calcolo della prestazione finale. A parità di rendimento dei capitali, con un'inflazione elevata, il sistema basato sul sistema della priorità delle prestazioni risulterebbe più interessante per gli assicurati, mentre che con un'inflazione contenuta, le prestazioni per l'assicurato sono più interessanti con il sistema del primato dei contributi.

Il termine **primato delle prestazioni** significa che **le prestazioni** sono messe in primo piano. La pensione di vecchiaia viene calcolata in percentuale dell'ultimo salario assicurato (o sulla media dello stipendio degli ultimi anni)

Nel **primato dei contributi** la priorità viene invece data **ai contributi**. Le prestazioni dipendono dai contributi versati e dall'interesse ricavato dal capitale risparmiato. La rendita pensionistica viene determinata dal capitale di vecchiaia accumulato da ogni singolo assicurato al quale viene poi applicato un tasso di conversione

Ambedue i sistemi dovrebbero di principio chiudere i conti a pareggio con un grado di copertura del 100%.

La differenza di rilievo tra i due sistemi è costituita essenzialmente dalla valutazione del tasso di interesse. Le prestazioni accordate sulla base di un sistema basato sul primato delle prestazioni sono calcolate tenendo conto di un cosiddetto tasso tecnico che viene stabilito inizialmente. **Il tasso tecnico della nostra cassa pensione è del 4,5%**. Qualora la cassa ottiene un rendimento dei capitali superiore al tasso tecnico si può raggiungere un grado di copertura superiore al 100%; per contro, nel caso di un rendimento inferiore ci si trova confrontati a un disavanzo tecnico (grado di copertura inferiore al 100%). Una riduzione del tasso tecnico base calcolato dall'istituto comporta un immediato calo del grado di copertura e quindi la necessità di ridurre le prestazioni.

Secondo i calcoli presentati dalla Hewitt Associates SA la modifica del tasso tecnico porterebbe alle seguenti conseguenze:

Tasso tecnico	Impegni della cassa	Aumento del deficit	
		in franchi	%
4.50%	76'350'000.00	0.00	0.00%
4.00%	80'943'000.00	4'593'000.00	6.10%
3.50%	85'905'000.00	9'555'000.00	12.50%
3.00%	91'273'000.00	14'923'000.00	19.50%

Questa tabella permette di constatare che l'impatto di una diminuzione del tasso tecnico è molto importante e riduce considerevolmente il tasso di copertura della Cassa.

Quando i tassi di interesse erano elevati e nel contempo stabili, la previdenza basata sul primato delle prestazioni dava ampie garanzie e non creava problemi di finanziamento. La situazione attuale è invece caratterizzata da tassi piuttosto bassi e da una notevole variazione degli stessi. Ne consegue che il sistema statico basato sul

primariato delle prestazioni è di difficile adattabilità a queste nuove situazioni. Il passaggio al sistema del primariato dei contributi permette invece una maggiore flessibilità e celerità nell'adeguamento delle prestazioni all'effettiva evoluzione dei tassi di mercato.

Deve essere tuttavia ben chiaro che il cambiamento di piano assicurativo da solo non consentirà il risanamento finanziario della cassa ma permetterà comunque di rallentare l'evoluzione negativa del grado di copertura. In conclusione non v'è dubbio che la tendenza attuale, anche presso istituti previdenziali di diritto pubblico, va nella direzione di un cambiamento del piano assicurativo. Decisioni in questo senso sono già state prese sia dalla cassa pensione "Pubblica" (dei dipendenti federali), sia da quelle di alcuni cantoni. Nel Cantone Ticino il piano assicurativo del primato dei contributi è stato adottato dalla cassa pensione della Città di Lugano mentre che forti segnali in questa direzione sono stati espressi anche per la cassa pensione dei dipendenti dello Stato.

## **12. Il nuovo regolamento dell'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune di Locarno**

Come già indicato precedentemente, trattandosi di una nuova regolamentazione della previdenza professionale dei dipendenti del Comune di Locarno, rinunciamo ad operare un confronto con la normativa attualmente in vigore. Ci limiteremo pertanto a commentare i passi più significativi che caratterizzano sia il cambiamento del piano assicurativo, sia il cambiamento nell'organizzazione dell'Istituto di previdenza professionale.

### **A) La descrizione del piano**

Come detto, il piano di assicurazione proposto è strutturato secondo il sistema a primato dei contributi, il quale è basato sulla costituzione di un capitale di risparmio accumulato durante il periodo di assicurazione, che è alimentato da:

- 1) la prestazione di libero passaggio trasferita dall'Istituto di Previdenza di un precedente datore di lavoro;
- 2) gli eventuali apporti personali dell'assicurato;
- 3) gli accrediti di vecchiaia calcolati sul salario assicurato in base all'aliquota stabilita;
- 4) le eventuali eccedenze tecniche di esercizio;
- 5) gli interessi maturati sugli importi sopraccitati.

Il capitale così composto viene convertito in rendite annue di vecchiaia calcolate sulla base di una aliquota di conversione la cui entità dipende dall'età dell'assicurato al momento del pensionamento.

Per quanto riguarda il passaggio dal piano attuale al nuovo piano esso verrà effettuato nel seguente modo:

- per gli assicurati attivi la prestazione del libero passaggio, determinata secondo il piano di assicurazione attuale, è accreditata al capitale di risparmio. Le prestazioni sono determinate secondo le condizioni stabilite dal nuovo piano assicurativo e dalle disposizioni transitorie.
- per i pensionati le rendite determinate secondo il vecchio piano assicurativo sono mantenute senza modifiche.

## **B) Il nuovo regolamento: commenti ai vari capitoli**

### **a) Prefazione**

Come attualmente la previdenza professionale dei dipendenti del Comune di Locarno, è garantita da un'istituzione di diritto pubblico avente sede a Locarno presso il Municipio.

L'art. 2 cpv. 2 stabilisce che la previdenza professionale è attuata tramite un piano assicurativo in primato dei contributi.

### **b) Affiliazione all'IPCL**

Questo capitolo stabilisce in modo dettagliato i principi di affiliazione, che inizia il 1° gennaio susseguente il 17° compleanno. Fino al 31 dicembre che segue il 19° compleanno l'assicurazione copre unicamente i rischi di invalidità e di decesso, mentre che dal 1° gennaio che segue il 19° compleanno si estende anche al pensionamento e rappresenta quindi un'assicurazione completa. In questo capitolo sono state regolamentate in modo puntuale le possibilità assicurative nel caso di congedo senza stipendio accordato al dipendente e al quale si offrono diverse possibilità di scelta.

### **c) Definizioni**

In questo capitolo il regolamento indica la composizione del salario determinante e di quello assicurato e precisa poi come viene stabilito l'avere di vecchiaia e infine come vengono calcolati gli accrediti di vecchiaia.

Già nel capitolo precedente abbiamo segnalato l'importanza, per il calcolo dell'avere di vecchiaia, degli interessi.

Con il nuovo piano assicurativo si passa da un tasso tecnico del 4,5% ad uno del 3%. Questo tasso potrà essere adeguato qualora il rendimento dei capitali dovesse migliorare. Questo fatto influenzerà in maniera importante il capitale finale accumulato e quindi anche la rendita di vecchiaia che verrà erogata. È compito del CA di fissare annualmente il tasso d'interesse nei limiti indicati dalla cifra 2 dell'allegato al regolamento.

### **d) Introiti dell'IPCL**

L'introduzione del nuovo piano assicurativo comporta l'adeguamento dell'ammontare totale dei contributi richiesti al datore di lavoro e ai dipendenti. **Il contributo ordinario complessivo ammonta al 22,5% del salario assicurato ed è suddiviso nella misura del 10,5% a carico del dipendente e del 12 % a carico del datore di lavoro.** Come già anticipato in ingresso, la revisione prevede una simmetria di sacrifici globali tra datore di lavoro e dipendenti. Se da una parte viene chiesta una partecipazione maggiore al datore di lavoro nei contributi ordinari, dall'altra parte ai dipendenti, oltre all'adeguamento del loro contributo, vengono chiesti sacrifici in punto alle prestazioni erogate dall'istituto. A tale specifico riguardo ricordiamo che l'indicizzazione delle rendite verrà accordata solo nella misura del 50% e non più integralmente come attualmente, ciò che consente al datore di lavoro un risparmio rispetto alla situazione attuale di una percentuale corrispondente a circa l'1,5/2 % di contributi.

Rispetto alla situazione attuale osserviamo i seguenti vantaggi e svantaggi per:

Dipendenti:

- aumento dei contributi ordinari dal 9,75% al 10,5 %;
- concessione del carovita limitato al 50% (corrispondente a una diminuzione delle prestazioni pari all'1,5% - 2% del contributo);
- riduzione dell'importo della rendita al coniuge/partner superstite dal 70% al 60% della rendita di invalidità o di vecchiaia;
- inasprimento delle disposizioni per l'accesso al pensionamento anticipato;
- assunzione dei rischi di longevità e rendimento insufficiente del capitale investito.

Datore di lavoro:

- aumento dei contributi dal 9,75% al 12%;
- diminuzione dell'onere di carovita alle rendite dei pensionati;
- prospettiva di riduzione del disavanzo tecnico grazie al cambiamento di piano assicurativo;

Come già stato indicato precedentemente il semplice cambiamento di sistema non comporta ancora automaticamente un risanamento della situazione finanziaria. L'obiettivo resta quello di poter conseguire, a media o a lunga scadenza, la copertura del 100%. A questo scopo è pertanto necessario prevedere il prelievo di un contributo di risanamento che è stato stabilito nell'1% dei salari assicurati, di cui il 50% a carico del datore di lavoro e l'altro 50% a carico degli assicurati. Lo stesso sarà prelevato a partire dal 1° gennaio 2008.

**e) Prestazioni dell'IPCL**

Questo capitolo regola in modo molto dettagliato le diverse prestazioni previste nel caso in cui subentri un evento assicurato. Una norma particolarmente importante è rappresentata dall'art. 21 che disciplina l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi. La CA ha ampiamente e approfonditamente affrontato il problema relativo all'indicizzazione delle rendite e il suo finanziamento. Essa ha sottoposto a più riprese (agosto 1995, settembre 2001 e dicembre 2003), ai periti della cassa il quesito a sapere se ritenessero opportuno che l'indicizzazione delle rendite fosse assunta direttamente dalla cassa, e finanziata tramite un adeguamento dei contributi annuali oppure, come attualmente, direttamente dal datore di lavoro. Al riguardo i periti si sono sempre espressi per il mantenimento della situazione attuale. I periti rilevano infatti che attualmente il datore di lavoro finanzia l'adattamento delle rendite al rincaro **secondo il principio della ripartizione**, con la conseguenza che non è pertanto necessario costituire una riserva matematica per l'adeguamento delle rendite. Nel caso in cui il finanziamento fosse posto a carico della cassa, la stessa dovrebbe **adottare il principio della capitalizzazione** che comporta l'obbligo di capitalizzare in anticipo gli importi necessari alla futura indicizzazione. In tale eventualità si sarebbero dovute considerare due categorie per l'allestimento del calcolo: i dipendenti attivi e i pensionati. Per questi ultimi, non essendo mai stati capitalizzati importi per il carovita, si sarebbe dovuto ricostituire una riserva. Secondo i calcoli effettuati dalla Hewitt SA nel 2004, per i pensionati esistenti a quel momento, il datore di lavoro avrebbe dovuto versare alla cassa l'importo di capitalizzazione mancante valutato in circa 6 Mio/Fr. Inoltre, per gli assicurati in

attività, si sarebbe dovuto procedere ad iniziare la capitalizzazione per il futuro carovita con un aumento dei contributi valutato attorno al 4% annuo.

La CA ha ritenuto, in questo momento di difficoltà finanziaria sia per il datore di lavoro sia per l'istituto di previdenza, che ciò non fosse opportuno. Infatti sarebbe risultato finanziariamente troppo gravoso cambiare sistema assommando in tal modo il versamento della riserva mancante (6 Mio/Fr), ai maggiori contributi di capitalizzazione (4% annuo).

Un altro svantaggio, con ripercussioni finanziarie, lo si constatterebbe inoltre in caso di prelevamento del capitale nel caso di pensionamento. In tal caso l'indicizzazione delle rendite con la capitalizzazione è sfavorevole in quanto si pagano premi per un'indicizzazione che in realtà non avrà luogo visto che l'intero avere è stato prelevato. Nell'intento di alleviare al datore di lavoro, almeno parzialmente, il finanziamento del rincaro delle rendite, la CA ha preferito **operare sull'indennità stessa di rincaro**. La proposta che vi è sottoposta prevede infatti di assegnare un rincaro limitato al 50% di quello riconosciuto dal datore di lavoro per i dipendenti in attività presso il Comune. L'attuazione di questo provvedimento tocca evidentemente sia i pensionati attuali sia quelli futuri. L'attuazione di questo provvedimento permetterà di dimezzare, in futuro, l'onere finanziario a carico del datore di lavoro.

Un altro fattore che permetterà di ridurre l'onere del rincaro è costituito dalla possibilità accordata al dipendente di ritirare integralmente il capitale maturato al momento del pensionamento. Tale possibilità è richiesta da diversi dipendenti per tutta una serie di motivi personali quali la partenza all'estero, il ritorno al paese d'origine, la situazione economica tranquilla, la possibilità di impiego dei capitali a condizioni favorevoli, lo stato di salute cagionevole, ecc.

La conseguenza è quella che chi opta per il ritiro integrale del capitale rinuncia automaticamente alla rendita e di conseguenza al suo rincaro. A titolo indicativo vi informiamo che tale possibilità in passato era accordata esclusivamente a quei dipendenti, precedentemente sottoposti al regime di cassa di risparmio, che nel 2000 sono stati trasferiti nella cassa pensione, a salvaguardia dei diritti acquisiti.

Tra i 23 pensionati del periodo 2000 – 2006 che avevano la possibilità di scelta, 17 hanno optato per il ritiro integrale del capitale mentre i restanti 6 hanno preferito percepire una rendita di vecchiaia.

#### Prestazioni di vecchiaia

Con il passaggio al nuovo piano assicurativo viene modificata in modo sostanziale la modalità del calcolo della rendita di vecchiaia che non è più basata sull'ultimo stipendio percepito, bensì sul capitale disponibile al momento del pensionamento. Il dipendente, a questo punto, ha la facoltà di scelta tra il pagamento integrale del capitale o la sua trasformazione in una rendita annua. In quest'ultimo caso la stessa è ottenuta tramite l'aliquota di conversione che è differenziata in base all'età dell'assicurato.

Per quanto riguarda la possibilità di pensionamento vale il principio del compimento del 65mo anno di età, rispettivamente 64mo per le donne. E' tuttavia data la facoltà, come attualmente, di un pensionamento anticipato a partire dal 58.mo anno. In questo caso il dipendente percepisce un avere di vecchiaia calcolato al momento della partenza. In caso di conversione in rendita il tasso di conversione è ridotto a dipendenza dell'età come figura all'art. 23 cpv. 1. Il pensionamento anticipato è accompagnato dal riconoscimento di un supplemento fisso che è parzialmente

sostitutivo di una rendita AVS non ancora percepita. Come attualmente, tale supplemento fisso è a carico del datore di lavoro.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre, al fine di permettere all'assicurato una graduale riduzione dell'impegno lavorativo, la facoltà di chiedere, a partire dal 58.mo anno di età, un pensionamento parziale sempre che il suo salario annuo diminuisca almeno del 25%.

#### Rendita temporanea di invalidità

Anche nel caso di invalidità il cambiamento del piano assicurativo comporta nuove modalità di calcolo per il riconoscimento e la corresponsione della rendita di invalidità che viene temporaneamente erogata fino al momento del raggiungimento dell'età ordinaria AVS.

Le nuove disposizioni comportano un miglioramento rispetto alla situazione attuale, in modo particolare per quegli assicurati che, per anzianità di servizio non raggiungevano la percentuale massima di copertura.

Con le nuove disposizioni, per tutti, la rendita di invalidità è pari al 65% dell'ultimo salario assicurato (art. 29). L'unica eccezione è costituita dal caso del prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni dove l'importo della rendita è ridotto dell'importo dei prelievi anticipati.

#### Rendita al coniuge superstite

Anche in questo caso il cambiamento di piano assicurativo ha comportato una modifica delle modalità di calcolo e di erogazione della rendita a favore del coniuge superstite, tra cui rientra pure il partner superstite in unione domestica registrata. Seguendo un'indicazione formulataci dai periti della cassa abbiamo ritenuto sostenibile e praticabile procedere a una riduzione della percentuale riconosciuta per il calcolo della rendita, che passa dal 70% al 60% e che si inserisce nel discorso già citato della simmetria dei sacrifici.

Dobbiamo comunque rammentare che questa diminuzione risulta parzialmente compensata dall'aumento della rendita di invalidità.

Precisiamo infine che, a seguito delle modifiche legislative che entrano in vigore il primo gennaio 2007 susseguentemente alla modifica del codice civile svizzero e della nuova legge sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali e che sono pure state recepite nella LPP, il partner registrato verrà parificato al coniuge superstite.

#### Capitale di decesso

Nel caso di decesso di un assicurato attivo senza che possa sorgere il diritto a una rendita, è dovuto un capitale di decesso.

L'art. 39 definisce in modo dettagliato la cerchia degli aventi diritto, mentre che l'art. 40 definisce l'importo del capitale di decesso che non corrisponde più al salario annuo. Secondo l'art. 41 si concede inoltre un capitale di decesso supplementare il cui importo è pari al salario assicurato.

Non abbiamo particolari osservazioni da formulare ai capitoli concernenti le prestazioni collegate al divorzio, la prestazione di libero passaggio, la promozione della proprietà di abitazioni.

#### **f) Amministrazione dell'IPCL**

Il capitolo relativo al funzionamento e all'amministrazione dell'Istituto di previdenza professionale è stato oggetto di particolare esame ed è stato rivisto in modo sostanziale rispetto alla soluzione attuale, per allinearlo in modo più mirato a quanto previsto dall'art. 51 cpv. 1 LPP che prevede l'amministrazione paritetica dei rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro negli organi dell'Istituto di previdenza che decide sull'emanazione delle disposizioni regolamentari, sul finanziamento e sull'amministrazione del patrimonio. La nuova organizzazione prevede, accanto a un CA, come attualmente, la costituzione della commissione dell'Istituto previdenziale, che funge da vero e proprio organo legislativo, la quale è affiancata da un organo di controllo e dal perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.

La differenza fondamentale rispetto alla situazione attuale risiede nel fatto che la commissione dell'IPCL assume le competenze e le funzioni precedentemente esercitate dal Consiglio comunale da una parte e dall'Assemblea degli assicurati dall'altra parte. Ciò vale in modo particolare per quanto riguarda le modifiche regolamentari, lo scioglimento e la liquidazione del patrimonio (vedi art. 15 cpv. 3 del regolamento attuale).

La nuova organizzazione viene proposta per garantire una maggiore efficienza ed efficacia nel funzionamento dell'istituto previdenziale, finalizzato anche ad una migliore dinamicità nella presa delle decisioni sia a dipendenza delle condizioni del mercato sia per gli adeguamenti che sempre più frequentemente si rendono necessari anche in seguito alle numerose modifiche della LPP e delle altre leggi che regolamentano o hanno diretti influssi sulla previdenza professionale. L'organizzazione, in ogni caso, si allinea con quella degli enti di diritto privato, rispettivamente con quella dell'analogo istituto previdenziale del Comune di Lugano.

Notiamo che l'organizzazione, a tutti i livelli, è perfettamente paritetica e che al Consiglio comunale spetta la competenza di designare i dodici rappresentanti del datore di lavoro in seno alla Commissione dell'IPCL.

#### **Patrimonio dell'IPCL**

La gestione del patrimonio dell'IPCL rappresenta uno dei compiti più importanti del Consiglio di amministrazione che è vincolato a tutta una serie di obblighi legali stabiliti dalla legislazione federale e che è accompagnato da una responsabilità diretta per danni che possono essere arrecati all'istituto intenzionalmente o per negligenza (vedi art. 52).

Nei punti precedenti abbiamo accennato alla possibilità che gli istituti di diritto pubblico potessero beneficiare della deroga al principio del bilancio a cassa chiusa (grado di copertura inferiore al 100%), se la Corporazione di diritto pubblico garantisce il pagamento delle prestazioni dovute (vedi art. 69 LPP). Si tratta di definire se per queste prestazioni dovute si tratta esclusivamente delle prestazioni minime previste dalla LPP o anche quelle previste dal regolamento. Il regolamento attuale fa riferimento alle disposizioni LPP. Lo Stato del Cantone Ticino, che aveva disposizioni analoghe alle nostre, nell'ambito della revisione della legge sulla cassa pensione dei dipendenti dello Stato, con messaggio governativo no. 5526 del 26 maggio 2004, ha dovuto affrontare questa problematica sottoponendola sia al gruppo giuridico della cassa pensione dello Stato sia all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, giungendo alla conclusione che la garanzia dovesse coprire l'intero

disavanzo tecnico. In modo particolare inoltre una lettera del 20 aprile 1998 dell'autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni (organo al quale compete la decisione sulla deroga al principio della cassa chiusa), specificava che la copertura dello Stato doveva essere estesa a tutte le prestazioni non coperte dal patrimonio della cassa. Alla luce di queste considerazioni il Consiglio di Stato proponeva pertanto la modifica dell'art. 51 nel senso di codificare la garanzia dello Stato per il pagamento "delle prestazioni previste dalla LPP e dalla presente legge". La modifica proposta venne successivamente approvata dal Gran Consiglio. La nostra situazione è perfettamente analoga a quella cantonale, ragione per cui riteniamo opportuno procedere all'adeguamento della norma regolamentare. Precisiamo che comunque si tratta di una garanzia del tutto teorica che si presenterebbe solo nel caso di scioglimento o di fusione della cassa.

**g) Liquidazione parziale, scioglimento, fusione**

La regolamentazione particolare della liquidazione parziale è un obbligo derivante direttamente dalle nuove disposizioni della LPP secondo le quali questa fattispecie deve essere dettagliatamente prevista e regolamentata nei regolamenti di ogni Istituto di previdenza professionale.

**h) Disposizioni transitorie e finali**

Già l'importante revisione del 1996 ha comportato l'esigenza di introdurre norme transitorie per regolamentare in modo preciso le prestazioni garantite agli assicurati attivi. Analogo problema si pone anche nell'ambito della presente revisione totale e soprattutto in considerazione delle conseguenze derivanti dal cambio di piano assicurativo. Le norme introducono la garanzia per le rendite in corso il 1 gennaio 2007 come pure garanzie a favore degli assicurati attivi il 1 gennaio 2007. In modo particolare per tutti gli assicurati attivi **si garantisce l'importo in franchi di ogni prestazione assicurata al 31 dicembre 2006** secondo il regolamento precedente, sintanto che le prestazioni calcolate secondo il nuovo regolamento non siano superiori. Con questa disposizione si tiene di conseguenza conto dei diritti acquisti dagli assicurati.

**i) Entrata in vigore**

L'importanza dei cambiamenti che vi è proposta comporta in ogni caso un'entrata in vigore al 1 gennaio 2007, prendendo in considerazione un possibile effetto retroattivo qualora il consiglio comunale non potesse pronunciarsi ancora nel corso del corrente anno.

**13. Conseguenze finanziarie e rapporti con il piano finanziario**

Nel PF 2005-2008 era prevista l'entrata in vigore, per il 2007, del nuovo regolamento relativa agli aspetti legati al risanamento dell'Istituto. Il documento ipotizzava un maggior onere per le casse comunali pari a ca. fr. 400'000.- annui, mantenendo il sistema basato sul primato delle prestazioni. Oltre a segnalare che la CA avrebbe affrontato in maniera approfondita la possibilità e le conseguenze di un cambiamento del sistema assicurativo (passaggio al primato dei contributi), veniva posto come obiettivo finanziario il contenimento dell'aumento degli oneri pensionistici in fr. 300'000.- annui.

Considerata la complessità della materia in generale, come pure alcune caratteristiche particolari della regolamentazione attuale e delle modifiche oggetto del presente messaggio, la valutazione delle conseguenze finanziarie dev'essere effettuata tenendo conto di diverse ipotesi e variabili. Alla pagina seguente vi mostriamo una tabella riassuntiva degli oneri finanziari, ripartiti fra datore di lavoro e affiliati.

Dalla tabella si evince che per il Comune vi è un aumento degli oneri pari all'1.45% dei salari assicurati (che sono ca. 12 mio a carico del Comune), quindi ca. fr. 180'000.- all'anno. Segnaliamo che questa percentuale è ottenuta già considerando la quotaparte relativa al contributo di risanamento pari allo 0.5%, che verrà però applicata a partire dal 2008. Inoltre, l'impatto finanziario dell'indicizzazione delle pensioni, attualmente pari a ca. il 4.3% (dei salari assicurati), viene valutato in un 3%.

Questa riduzione è sostenibile per i seguenti motivi:

- come evidenziato in precedenza, con il nuovo regolamento viene proposta l'indicizzazione limitata al 50% del carovita accordato ai dipendenti attivi;
- inoltre, è ipotizzabile che diversi pensionati faranno uso della possibilità (attualmente non presente) di optare per il ritiro del capitale invece di beneficiare di una rendita pensionistica, la quale verrebbe adeguata con l'indicizzazione attribuita. Dai dati relativi ai pensionati degli ultimi 5 anni affiliati in passato alla Rentenanstalt (ai quali era concesso per regolamento il prelievo del capitale), notiamo che ca. 2/3 di loro hanno optato per il ritiro dell'intero capitale;
- con l'applicazione dei regolamenti dell'Istituto di previdenza passati e attuale, le rendite di alcuni pensionati di lunga data sono composte per oltre la metà dall'indicizzazione. Per questi casi gli importi assegnati in virtù dell'indicizzazione sono molto elevati e diminuiranno gradualmente.

Non è possibile quantificare esattamente l'incidenza finanziaria, vista che essa dipende da fattori esterni come precisato precedentemente; si può tuttavia prevedere che la valutazione del 3%, presumibilmente, a breve termine sarà ancora superata. Sicuramente a medio termine l'incidenza finanziaria per l'indicizzazione si stabilizzerà in una percentuale nettamente inferiore.

## RIASSUNTO ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI

TESTO	situazione attuale			proposta nuovo regolamento		
	CONTRIBUTO TOTALE	A CARICO COMUNE	A CARICO DIPENDENTE	CONTRIBUTO TOTALE	A CARICO COMUNE	A CARICO DIPENDENTE
Contributi vecchiaia	19.50%	9.75%	9.75%	19.00%	10.00%	9.00%
Contributo rischio	0.00%	0.00%	0.00%	3.50%	2.00%	1.50%
Contributo per risanamento	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.50%	0.50%
Indicizzazione pensioni (sistema ripartizione )	4.30%	4.30%	0.00%	3.00%	3.00%	0.00%
<b>Totale costi complessivi</b>	<b>23.80%</b>	<b>14.05%</b>	<b>9.75%</b>	<b>26.50%</b>	<b>15.50%</b>	<b>11.00%</b>
<b>aumento oneri</b>				<b>2.70%</b>	<b>1.45%</b>	<b>1.25%</b>

**ulteriori vantaggi per i dipendenti**

abolizione tassa su aumento stipendi oltre i 55 anni  
 rendite invalidità maggiori per dipendenti con anni di assicurazione inferiori al massimo  
 capitale di decesso più elevato

**ulteriori svantaggi per i dipendenti**

indicizzazione delle rendite limitate al 50%  
 diminuzione rendite per coniugi dal 70% al 60%

assunzione rischio inflazione e aumento longevità

**Ulteriori vantaggi per il datore di lavoro**

abolizione tassa su aumento stipendi oltre i 55 anni  
 indicizzazione rendite ridotte del 50%  
 rischio inflazione e longevità assunto dai dipendenti  
 arresto/diminuzione disavanzo tecnico

Il piano assicurativo è stato allestito avuto riguardo in modo particolare al mantenimento il più possibile vicino al livello attuale delle rendite di vecchiaia.

È ovvio che trattandosi di calcoli basati su due sistemi totalmente differenti un calcolo preciso non può essere elaborato e si potrebbero presentare anche differenze fra i singoli dipendenti.

In particolare, in caso di inflazione elevata le rendite calcolate con il sistema attuale dovrebbero essere superiori mentre che in caso di inflazione contenuta le rendite calcolate secondo il nuovo sistema potrebbero risultare superiori.

#### **14. Conclusioni**

Il vostro Municipio è dell'avviso che la soluzione proposta con il presente messaggio, e in particolare il cambiamento di piano assicurativo, costituisca una soluzione moderna, al passo con i tempi, che consente di salvaguardare in modo adeguato gli interessi e le aspettative degli assicurati attuali e futuri e che nel contempo garantisce il finanziamento della previdenza professionale senza peraltro incidere in modo eccessivo sulle finanze del datore di lavoro e segnatamente del Comune.

Visto quanto sopra, vi invitiamo pertanto a risolvere:

1. è approvato il nuovo regolamento dell'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune di Locarno;
2. il nuovo regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

**Allegato:** progetto di nuovo regolamento

*Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della gestione*